

Informativa alla Clientela per la sospensione delle rate dei mutui Ordinanza n. 388 del 26 agosto 2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile riguardante i primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016.

1. CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO

Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 201 del 29 agosto 2016 è stata pubblicata l' Ordinanza n. 388 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile, riguardante i primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016.

L' ordinanza, in ragione del grave disagio socio economico che tali eventi hanno causato, all' art. 7 prevede quanto segue:

- a) i soggetti che hanno residenza o sede legale o operativa in uno dei comuni **individuati dal Commissario delegato (di seguito Marche: Arquata del Tronto (AP), Acquasanta Terme (AP), Montegallo (AP), Montefortino (FM), Montemonaco (AP); Abruzzo: Montebello (AQ), Capitignano (AQ), Campotosto (AQ), Valle Castellana (TE), Rocca Santa Maria (TE); Lazio: Accumoli (RI), Cittareale (RI) Amatrice (RI); Umbria: Preci (PG), Norcia (PG), Cascia (PG), Monteleone di Spoleto (PG))** titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi a edifici distrutti, inagibili o inabitabili, anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, ottengono, a domanda, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all' abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza ed eventuale sua proroga, una sospensione delle rate dei medesimi mutui in essere con banche o intermediari finanziari, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale;
- b) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza (entro 11 ottobre 2016) le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando:
 - a) tempi di rimborso;
 - b) costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti;
 - c) il termine, non inferiore a trenta giorni (da quando viene data informativa), per l'esercizio della facoltà di sospensione.
- c) Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini entro l'11 ottobre 2016, e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 gennaio 2017 senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro la predetta data.

2. EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI AD AZIENDE

Iccrea Bancalmpresa, in ottemperanza a quanto previsto dalla precedente lettera b) del punto 1) con la presente informativa, comunica che l'esercizio della facoltà di sospensione dal pagamento delle rate dei mutui/leasing potrà essere richiesta entro il 30 novembre 2016, ed interessare un periodo massimo di 12 mesi.

Sarà possibile richiedere la sospensione dell'addebito fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza ed eventuale sua proroga:

1) dell'intera rata

ovvero

2) della sola quota capitale

di cui all'operazione/i di finanziamento a medio lungo termine in essere con la nostra Banca.

A seguito della sospensione prevista da entrambe le opzioni il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione e le garanzie costituite in favore della Banca per l'adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria manterranno la loro validità ed efficacia.

Qualora si scelga l'opzione 1) gli interessi maturati nel periodo di sospensione dovranno essere versati dall'impresa mutuataria in unica soluzione al ripristino del piano di ammortamento.

Qualora si scelga l'opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione.

La sospensione **non comporta**:

- L'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
- La richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.

3. MODALITÀ DI RICHIESTA DELLA SOSPENSIONE E TEMPI DI ACCOGLIMENTO

La sospensione dei pagamenti delle rate sarà effettuata su richiesta scritta entro il 30 novembre 2016 per i mutui ipotecari e chirografari e per i leasing intestati a soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa in uno dei Comuni danneggiati, relativi agli edifici distrutti, inagibili o inabitabili, anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici.

I Clienti interessati possono chiedere alla nostra Banca la sospensione dal pagamento delle rate scegliendo il tipo di sospensione cui si vuole aderire (intera rata o solo quota capitale).